



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

40/2012
GIUGNO/5/2012 (*)
13 Giugno 2012

***SCADE IL PROSSIMO 18 GIUGNO 2012
IL TERMINE PER IL VERSAMENTO
DEL DIRITTO ANNUALE PER IL 2012
RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE. SI PUÒ
PAGARE ANCHE ENTRO IL
TRENTESIMO GIORNO (FINO,
DUNQUE, AL 18 LUGLIO) VERSANDO
LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%.***

Come noto, il diritto annuale è un tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e

da ogni soggetto iscritto nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, anche per le sedi secondarie e le unità locali "staccate".

Destinataria del pagamento deve essere la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali "succursali" e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all'estero. In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede al 1° gennaio.

Il diritto va versato per intero, anche nel caso in cui l'iscrizione duri soltanto per una parte dell'anno.

Di seguito si illustrano i punti fondamentali di questo importante adempimento.

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Devono versare il diritto annuale le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio, i soggetti iscritti al REA che risultano iscritti al 1° gennaio, e i soggetti REA e i soggetti annotati nel registro delle imprese nel corso dell'anno.

Pertanto, sono obbligate al pagamento anche le imprese che risultano aver cancellato la propria posizione presso il Registro imprese nel corso dell'anno 2012. Ancora obbligate risultano essere le società che sono in scioglimento o liquidazione, le società inattive dalla costituzione, o che abbiano cessato o sospeso l'attività e anche che sono cessate nel corso dell'anno.

Si ricorda che la Camera di Commercio non rilascia più certificati alle imprese che non risultano al 1° gennaio in regola con il pagamento del diritto dell'anno precedente.

Non sono tenuti al versamento del diritto annuale:

- ***Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2011 (salvo sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);***
- ***le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2012;***
- ***le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 30 gennaio 2012;***
- ***le società cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2011 (art. 2544 cc).***

DATA SCADENZA VERSAMENTO

Entro il prossimo 18 giugno 2012 le imprese devono provvedere al versamento del diritto annuale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese e del REA alle Camere di Commercio competenti. Il termine per il pagamento del diritto annuale, coincide con il versamento del primo acconto delle imposte dei redditi per l'anno 2012, anche se questo termine potrebbe subire una proroga che comunque non dovrebbe riguardare il versamento del diritto annuale.

Si può pagare anche entro il trentesimo giorno, cioè 18/07/2012, versando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Ravvedimento - *Si ricorda inoltre, che trascorsa la scadenza, si può sanare spontaneamente la violazione entro 30 giorni o un anno dalla scadenza attraverso il cosiddetto ravvedimento "breve" o "lungo".*

Il ravvedimento viene chiamato:

- **breve** se viene effettuato entro trenta giorni dal "termine" di pagamento;
- **lungo** se viene effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal "termine" di pagamento.

Per applicare il ravvedimento è necessario versare:

In caso di ravvedimento breve:

- l'importo del diritto annuale non pagato;
- gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- **la sanzione pari al 3,75%** del diritto dovuto (un ottavo della sanzione minima del 30%).

In caso di ravvedimento lungo:

- l'importo del diritto annuale non pagato;
- gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- **la sanzione pari al 6%** del diritto dovuto (un quinto della sanzione minima del 30%).

MISURA DEL DIRITTO

Gli importi per il 2012 sono stati stabiliti con una nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 dicembre 2011, nella seguente misura:

Diritto annuale dovuto in misura fissa

TIPOLOGIA IMPRESA	IMPORTO SEDE	IMPORTO U.L.
imprese individuali iscritte e/o annotate nella sezione speciale	€ 88,00	€ 18,00
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 200,00	€ 40,00
sedi secondarie di imprese con sede	€ 110,00	---

principale all'estero		
unità locali di imprese con sede principale all'estero	---	€ 110,00
soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)	€ 30,00	---

Sezione ordinaria

Le modifiche normative introdotte all'art.18 co.4 della L. n. 580 del 29/12/93, dal co.19 dell'art.1 del D.Lgs. n.23 del 15 febbraio 2010, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi ***per l'anno 2012 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:***

- ***imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria*** versano un diritto annuale fisso pari a € 200,00 per la sede legale, e un diritto di € 40,00 per ciascuna unità locale.
- ***tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese*** anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2011 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2012.

Aliquote in base al fatturato 2011 ai fini Irap	
fatturato	aliquote

da euro	a euro	
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto va eseguito esclusivamente **tramite il modello di pagamento unificato F24, attraverso l'utilizzo del codice tributo 3850.**

In corrispondenza del suddetto codice va indicato anche l'anno a cui si riferisce il versamento stesso da indicare con quattro cifre (2012) e la sigla della provincia.

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna.

Naturalmente, questa procedura consente ai contribuenti di usufruire della possibilità di compensare, immediatamente, quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC